

STATUTO

Articolo 1

L'Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese ha sede in Roma.

Articolo 2

L'Associazione è una istituzione culturale, apolitica, prescinde da qualsiasi intento di lucro ed ha lo scopo di conservare intatto e diffondere in Italia il patrimonio culturale, spirituale e filosofico tramandato da quelle arti peculiari che costituiscono il patrimonio squisitamente tradizionale della cultura giapponese, attraverso idonee e qualificate pubblicazioni periodiche e monografiche, attraverso la traduzione delle più importanti opere straniere, in ordine alle materie in esame, attraverso proiezioni specializzate, nonché attraverso corsi di storia, filosofia e psicologia inerenti alla subjecta materia e attraverso corsi teorico pratici in ordine a tutte o alcune di quelle arti peculiari come ad esempio l'ikebana (arte estetico simbolica di disposizione floreale), lo stile giapponese dei giardini, la cerimonia del tè (riassumete una etica della ospitalità inquadrata in una cornice di principi estetico cerimoniali) l'aikido (arte di armonizzare lo spirito vitale in comunione con la natura), le arti figurative (pittura scultura in ceramica, incisioni, ecc.) il teatro e la letteratura tradizionale giapponese, ecc.

Articolo 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da un capitale di Lire 10.000.000 (dieci milioni) e potrà essere incrementato da elargizioni donazioni e lasciti che saranno fatti a favore dell'Associazione. In nessun caso potranno essere distribuiti, neppure in forma indiretta, ad alcuno dei suoi partecipanti o aderenti eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Questi ultimi, senza limitazione alcuna, devono essere integralmente impiegati per il perseguimento dei fini associativi. In nessun caso è previsto il trasferimento della quota sociale. Ed è considerata nulla ogni delibera concernente la rivalutazione delle quote versate.

Il patrimonio è rigidamente asservito ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione. In quest'ultima eventualità il patrimonio residuo potrà essere devoluto solo ad altre associazioni aventi finalità analoga o aventi fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/96 n. 662.

Articolo 4

Le entrate dell'Associazione sono costituite dai proventi del patrimonio, dai contributi dei soci e delle scuole, secondo i regolamenti, nonché da eventuali elargizioni fatte all'Ente per il conseguimento dei suoi fini sociali, dai mezzi raccolti mediante manifestazioni organizzate con l'intento di sensibilizzare il pubblico sulle discipline di cui all'art. 2 del presente statuto, da contributi straordinari versati dai soci o partecipanti a fronte di manifestazioni straordinarie quali raduni o stages.

Articolo 5

Il Direttore Didattico nei modi previsti dall'art.17 del presente Statuto in aggiunta alla Scuola Centrale domiciliata in Roma, potrà consentire ai singoli soci, che ne siano idonei, l'apertura di scuole dislocate in relazione a uno o più corsi nel programma dell'Associazione, su tutto il territorio nazionale. In ciascuna di queste scuole il Direttore Didattico

nominerà un rappresentante che avrà la responsabilità della scuola stessa di fronte all'Associazione. Le scuole di cui sopra avranno autonomia patrimoniale, ma dovranno versare all'Associazione una quota di iscrizione e di eventuale assicurazione (come meglio specificato dagli appositi regolamenti) per ciascun socio e una quota di affiliazione annua per la scuola stessa.

Le suddette scuole, per quanto concerne i loro rapporti con l'Associazione, sono soggette al controllo tecnico del Direttore Didattico nonché al controllo amministrativo del Consiglio Direttivo. Ai fini della verifica del rispetto dei principi generali del presente Statuto, le scuole devono far pervenire annualmente alla Segreteria Nazionale gli elenchi completi dei soci aggiornati al 31 dicembre precedente.

Ogni scuola entro il mese di febbraio deve comunicare alla Segreteria Nazionale l'elenco dei delegati che parteciperanno all'assemblea dei soci, di cui all'art. 8 del presente Statuto.

Detti delegati sono nominati dalle scuole stesse.

Le scuole con meno di dieci soci hanno diritto ad un delegato.

Le scuole con più di dieci soci hanno diritto ad un delegato per ogni dieci soci; le frazioni numeriche di soci inferiori a dieci danno comunque diritto ad un delegato.

Articolo 6

Sono soci coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che accettano il presente Statuto.

A tutti i soci pertiene parità di diritti e di elettorato sia attivo che passivo. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

I soci dell'Associazione si distinguono in soci ordinari e soci benemeriti.

Sono soci benemeriti quei soci ordinari che, avendo acquisito particolari meriti per la loro attività sociale, saranno insigniti di tale qualifica.

La qualità di socio benemerito viene conferita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci hanno il diritto di frequentare la sede sociale e di partecipare a tutte le iniziative che sono promosse dall'Associazione, hanno diritto altresì a ricevere le pubblicazioni sociali. Sono tenuti a non svolgere attività che siano in contrasto con gli interessi sociali.

Non sono consentite limitazioni di nessuna sorta ai diritti sociali, né forme di associazione o appartenenza temporanea. I soci nel quadro del funzionamento corrente dell'Associazione hanno prioritario diritto di voto per le modificazioni statutarie e regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

La qualità di socio si perde:

- a) per morte o recesso unilaterale;
- b) per morosità di almeno due anni dal pagamento della quota sociale;
- c) per indegnità morale o per violazione di doveri statuari, con radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contro tale delibera è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla relativa comunicazione scritta, all'Assemblea dei soci che deciderà definitivamente con l'obbligo del Consiglio di tenere conto della predetta decisione.

Articolo 7

Sono Organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Direttore Didattico
- la Direzione Didattica
- I Vice Direttori Didattici

Le cariche sociali non sono retribuite salvo il rimborso delle spese. Le persone incaricate svolgono la loro funzione per quattro anni e sono rieleggibili. Svolgono la medesima funzione interinalmente in caso di mancata elezione del nuovo incaricato.

Articolo 8

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci ordinari e benemeriti. Viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente almeno una volta l'anno mediante invito scritto indicante il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da discutere. La convocazione deve essere inviata almeno quindici giorni prima della riunione.

L'assemblea può essere convocata altresì con le stesse modalità, ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o quando almeno un terzo dei soci lo richieda.

L'assemblea annuale obbligatoria, destinata alle delibere sul bilancio consuntivo e preventivo, deve svolgersi entro il 30 Aprile di ogni anno, presso la sede sociale o altrove.

L'Assemblea dei soci, in sessione straordinaria è convocata dal presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente, quando lo ritengano opportuno ovvero su conforme delibera del Consiglio stesso o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

Articolo 9

Spetta in particolare all'Assemblea dei Soci:

- a) deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- b) nominare i soci benemeriti
- c) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- d) approvare il regolamento interno e il regolamento organico del personale;
- e) nominare i membri del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) deliberare sulle modifiche dello Statuto, con l'osservanza delle disposizioni di cui al 4° comma del successivo art. 10.

Articolo 10

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci, in prima convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti e, in secondo convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno voto.

Per modificare lo Statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci ordinari e benemeriti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ordinari e benemeriti.

I soci che non possono intervenire di persona alle Assemblee, possono farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta, da uno dei soci presenti.

Nessun socio può avere più di **10 deleghe**.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri ; esso si riunisce ogni mese su invito del proprio Presidente o del Vice Presidente e tiene il Governo dell'Associazione e la sua amministrazione; predispone i bilanci, redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il regolamento interno e il regolamento organico del personale; assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento; prende in genere qualsiasi provvedimento che non sia per legge o per Statuto demandato all'Assemblea.

Il Consiglio può demandare parte dei suoi poteri e nominare procuratori e mandatari.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quella del Presidente o, in mancanza, del Vice Presidente.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando intervengono almeno cinque dei suoi componenti e le presiede il Presidente o il Vice Presidente.

Articolo 12

Presupposto indispensabile per acquisire o mantenere la carica di Consigliere è la qualità di socio ordinario o benemerito

I Consiglieri, che vengono nominati dall'Assemblea, provvedono a nominare nel proprio seno il Presidente il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

La nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e quella del Presidente sono comunicate al Ministero dei Beni Culturali.

Articolo 13

Il Presidente rappresenta l'Associazione in tutte le sue attività, anche di fronte ai terzi ed in giudizio; ha la firma sociale, mantiene l'osservanza dello Statuto, sottoscrive i conti.

Egli non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi

Egli convoca o presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo; peraltro può delegare determinate sue mansioni e nominare procuratori e mandatari. In caso di urgenza, il Presidente adotta tutti i provvedimenti necessari nell'interesse dell'Associazione, informandone, per la ratifica, il Consiglio nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito nelle sue funzioni e attribuzioni dal Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente subentra il Consigliere più anziano di età, con analoghe attribuzioni.

Articolo 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e di 2 supplenti, tutti nominati dall'Assemblea dei Soci; colui che avrà ottenuto il maggior numero dei voti da parte dell'Assemblea assumerà di diritto le funzioni di Presidente.

Articolo 15

I Revisori effettivi vigilano anche singolarmente sulla gestione amministrativa e sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti; esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e ne riferiscono collegialmente per iscritto all'assemblea; assistono alle adunanze del Consiglio.

Articolo 16

Il Direttore Didattico è nominato dal Consiglio Direttivo previo parere non vincolante del Direttore Didattico uscente o, in mancanza, dell'Aikikai del Giappone (Ente Morale culturale sotto il patrocinio del locale Ministero dell'Educazione Nazionale).

Il Direttore Didattico è l'organo che presiede all'organizzazione e all'impostazione didattica culturale dell'Associazione. Ad esso unicamente spetta la direzione dell'attività culturale e didattica dell'Associazione.

Solo a lui o a insegnanti espressamente da lui delegati al riguardo e salva ratifica, spetterà l'organizzazione dei corsi, degli esami, e la pronuncia di idoneità dei candidati.

Al Direttore Didattico spetta la scelta degli insegnanti e maestri delle singole discipline, sia nella Scuola Centrale che nelle altre e spetta altresì sentito il Consiglio Direttivo la decisione in ordine alla creazione delle scuole ed alla precisazione dei rapporti didattici tra esse e l'Associazione, e così pure al Direttore Didattico spetta unicamente il rilascio delle concessioni per la apertura di nuove scuole. Oltre quanto specificato in altre parti del presente Statuto, spetta al Direttore Didattico l'approvazione circa i modi e i tempi di pubbliche conferenze e manifestazioni e l'istituzione di corsi speciali e di raduni. Il Direttore Didattico potrà avvalersi, per l'esercizio dei suoi poteri, di procuratore o mandatario volta per volta.

Il Direttore Didattico ha facoltà di nominare e dirigere la Direzione Didattica che avrà il compito di coordinare collegialmente tutte le attività didattico-culturale dell'Associazione.

La Direzione Didattica, risponde unicamente al Direttore Didattico il quale avrà facoltà di revocarne e sostituirne i membri a suo insindacabile giudizio.

I vice Direttori Didattici sono nominati su indicazione del Direttore Didattico dal Consiglio in numero da uno a tre e sostituiscono, anche individualmente, il Direttore Didattico in caso di sua assenza

Articolo 17

In deroga all'articolo 7 del presente Statuto al Direttore Didattico e ai membri della Direzione Didattica, qualora svolgano funzioni di insegnamento, spetteranno onorari adeguati al grado e alla qualifica culturale rivestita nonché alla funzione didattica svolta. E' competenza del Consiglio Direttivo deliberare sull'ammontare degli onorari dovuti al Direttore Didattico ed alla Direzione Didattica per le attività menzionate.

Il Direttore Didattico avrà facoltà di istituire presso la Scuola Centrale, nella Sede Sociale, la propria autonoma scuola personale di cui lui stesso è Direttore, la quale sarà soggetta, nei confronti dell'Associazione, alle stesse norme previste per le scuole dislocate.

Articolo 18

Il Direttore Didattico viene a cessare anticipatamente soltanto per destituzione da parte del Consiglio.

Articolo 19

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre dalla chiusura dell'esercizio, per essere tempestivamente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 20

Entro un mese dall'approvazione del bilancio, il Presidente del Consiglio Direttivo trasmette al Ministero dei Beni Culturali una relazione sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente.

Articolo 21

Con distinti regolamenti saranno stabiliti la organizzazione e il funzionamento dei servizi dell'Associazione.